

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI  
ECONOMICHE  
UFFICIO I**Classificazione di DC Prestazioni  
economiche****Processo:** Rapporti con gli assicurati  
**Macroattività:** Normativa prestazioni  
**Attività:** Interpretazione normativa  
**Tipologia:** Pareri  
**Fascicolo:** Denuncia  
**Sottofascicolo:** Anno 2015  
**Pubblicazione:** Portale: no; Minisito: noALLE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI  
ALLE SEDI COMPARTIMENTALI DEL  
SETTORE NAVIGAZIONE**OGGETTO:** Sanzioni amministrative formali. Scadenza nella giornata di  
sabato del termine degli adempimenti amministrativi.

Con riferimento all'argomento in oggetto, sono pervenuti alcuni quesiti relativi all'attualità delle istruzioni impartite con la circolare 22/98 in base alle quali, in materia di denunce di infortunio e di malattia professionale, se il giorno della scadenza del termine relativo alle suddette denunce è festivo, la scadenza stessa "[...]" slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale".

In particolare, dubbi sono sorti dapprima a seguito della lettera della Direzione centrale rischi 1721 del 5 marzo 2014 in base alla quale, in materia di denunce di variazione e conseguente irrogazione di sanzioni amministrative formali applicabili in caso di tardività delle denunce stesse, è stato stabilito che "la giornata di sabato è assimilata ad una giornata festiva, in quanto spesso non lavorativa".

Come chiarito nella suddetta nota, "ciò è espressamente previsto in caso di adempimenti fiscali [...] il cui termine scada di sabato o un giorno festivo. In tali ipotesi il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

Sul punto, acquisito parere dell'Avvocatura generale, non si ritiene di dover estendere tali disposizioni agli adempimenti in materia di denunce di infortunio e malattia professionale, dal momento che non si ravvisano motivazioni di ordine giuridico per ritenere analogicamente estensibili agli adempimenti suddetti le previsioni di cui all'art.7, lett. h) del d.l. 70/2011, convertito in l.106/2011 il quale, infatti, si riferisce espressamente a "[...] versamenti e adempimenti [...] previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria [...]".

Perplessità sono state manifestate da alcune Direzioni regionali anche a seguito della nota 1550 del 2 marzo scorso con la quale la suddetta Direzione ha

applicato in via analogica le disposizioni previste dalla legge<sup>1</sup> in materia processuale agli adempimenti amministrativi che scadono nella giornata di sabato.

Anche con riferimento a tali disposizioni, considerato che con riferimento agli adempimenti in materia di denunce di eventi professionali, l'Istituto deve, nel più breve tempo possibile, procedere all'istruttoria del caso, anche al fine di garantire tempestivamente all'assicurato l'erogazione delle prestazioni spettantigli per legge, si ritiene di dover confermare le istruzioni di cui alla citata circolare 22/98, continuando a considerare la giornata di sabato come normale giornata ferialle.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(dott. Luigi SORRENTINI)

w

---

<sup>1</sup> Cfr. artt. 52, commi 3 e 5, l.104/2010